

ACCORDO QUADRO

TRA

Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio" (di seguito, per brevità, anche, "*Fondazione Gabriele d'Annunzio*") con sede in Chieti alla Via Luigi Polacchi, 11, C.F. e P.IVA 02043520697, in persona del Presidente, Prof. Sergio Caputi, domiciliato per la carica presso PEC: fondazione@pec.fondazioneunich.it

E

L'Università Telematica "Leonardo da Vinci" (di seguito per brevità anche "*UNIDAV*"), con sede in Torrevecchia Teatina (CH), Piazza San Rocco, 2, P. Iva 02139760694, C.F. 93035860696, in persona del legale rappresentante, Prof. Sergio Caputi, domiciliato per la carica presso PEC: segreteria@pec.unidav.it

E

Synergo s.r.l. con sede in Piazza Luigi Pierangeli, n. 1, Pescara, CF. e P.IVA 00062520689 rappresentata dal Dott. Luigi Pierangeli in qualità di legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, e accreditata con Decreto Commissario ad Acta n. 80/2013 del 9/10/2013 e n. 4/2016 del 11/01/2016, domiciliato per la carica presso Piazza Luigi Pierangeli 1

E

Fondazione YDA Institute of Immune Therapy and Advanced Biological Treatments (di seguito per brevità solo "*YDA*"), con sede in Piazza L. Pierangeli, n. 1, 65124 – Pescara, C.F. 91156920687, rappresentata dall'Ing. Michele Pierangeli, domiciliato per la carica presso Piazza Luigi Pierangeli 1

E di seguito denominate congiuntamente anche "*Parti*"

Premesso che

1. La Fondazione "*Gabriele d'Annunzio*" è stata costituita su iniziativa dell'Università "*Gabriele d'Annunzio*", ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del DPR 24 maggio 2001 relativo al "*Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato*"; in applicazione di quanto previsto dall'art. 59, comma terzo, della legge 23 dicembre 2000, n.388, persegue finalità di supporto alla didattica ed alla ricerca, nessuna esclusa;
2. La Fondazione "*Gabriele d'Annunzio*" è ente promotore e sostenitore dell'Università Telematica "*Leonardo da Vinci*" (di seguito per brevità anche "*Telematica*"), istituita ai sensi del D.l. del 17 aprile 2003 e della legge 27 dicembre 2022, n.289; l'Ateneo "*Leonardo da Vinci*" è un'Università telematica che eroga i propri servizi a distanza attraverso la rete internet;
3. L'Università Telematica "*Leonardo da Vinci*" ha tra i propri fini istituzionali l'alta formazione, la ricerca, le missioni di trasferimento tecnologico, i servizi alle istituzioni, alle imprese e al territorio;
4. È interesse della Fondazione "*Gabriele d'Annunzio*", congiuntamente con la Telematica, avviare accordi e collaborazioni con nuovi soggetti pubblici e privati per promuovere ricerche scientifiche, studi negli ambiti di competenza, attività formative (corsi e master di formazione qualificata ed aggiornamento professionale, nonché di alta formazione pre e

post-laurea), partecipare a progetti nazionali e internazionali e ritiene utile, a tal fine, avviare una collaborazione con Synergo s.r.l. e la Fondazione YDA;

5. La Synergo S.r.l. con socio unico, gestisce Strutture e servizi Sanitari e Socio-Sanitari, fra cui Strutture Multi-specialistiche anche di Alta Specialità, come la Casa di Cura Privata Pierangeli di Pescara e la Casa di Cura Privata Dott. G. Spatocco di Chieti;
6. La Synergo s.r.l. eroga servizi e prestazioni di diagnosi e cura delle malattie acute che non possono essere affrontate a domicilio, garantendo il massimo della sicurezza nell'esercizio della medicina, l'esecuzione dei trattamenti e la vigilanza sui degenti;
7. La Fondazione YDA ha tra i propri fini istituzionali di operare nei settori di studio e sviluppo delle applicazioni cliniche di terapie basate su tecniche e meccanismi immunologici in grado di contrastare la genesi, la progressione e i danni d'organo delle patologie croniche non trasmissibili.

Ritenuto che:

1. le Parti sono interessate allo scambio di conoscenze, know-how e risorse umane al fine di favorire lo sviluppo di nuove competenze e aumentare gli standard di qualità della propria offerta scientifica e formativa;
2. le Parti sono interessate a stabilire un rapporto di collaborazione scientifica al fine di sviluppare congiuntamente nuovi progetti/protocolli di ricerca e nuovi percorsi di alta formazione post-diploma e post - laurea,
3. i risultati ottenibili da questa collaborazione potrebbero rivestire una particolare importanza perché potrebbero contribuire al rafforzamento delle finalità istituzionali relative allo sviluppo e diffusione della conoscenza del patrimonio scientifico e culturale e favorirne la fruizione da parte degli allievi.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Accordo e vincolano le Parti alla loro osservanza.

Art. 2 Oggetto

Le Parti, con il presente Accordo, intendono promuovere la realizzazione congiunta di progetti di ricerca, progetti di formazione post-diploma e post – laurea e di formazione continua in ambiti disciplinari di comune interesse.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione know-how e risorse umane e strumentali per la realizzazione congiunta delle attività di cui sopra e, altresì, per la organizzazione di convegni, workshop, attività di divulgazione e pubblicazione scientifica.

Art. 3 Compiti e ruoli delle Parti

Le Parti convengono che, per la realizzazione delle attività congiunte indicate all'art. 2 svolgeranno i seguenti compiti e ruoli:

Compiti della Fondazione "Gabriele d'Annunzio" svolti anche tramite l'Università Telematica "Leonardo da Vinci"

- promozione delle attività didattiche, formative e di ricerca

- diffondere cultura, conoscenze e trasferire i risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico, contribuendo alla crescita sociale e all'indirizzo culturale del territorio;
- coordinare ove necessario il supporto sia della Telematica sia dell'Università "*Gabriele d'Annunzio*", previo parere favorevole della stessa, o di altre strutture ritenute necessarie all'espletamento delle attività;

Compiti della Synergo s.r.l. e Fondazione YDA

- Mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, personale e know-how medico/tecnico/amministrativo per i progetti realizzati tra le Parti;
- Farsi promotore di progetti da realizzare, partecipando insieme alla Fondazione "*Gabriele d'Annunzio*" e/o all'Unidav alla programmazione delle attività;

Art. 4 Gestione economica e amministrativa delle attività

Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei progetti saranno individuate sulla base di accordi specifici relativamente ai singoli progetti.

Art. 6 Proprietà intellettuale e pubblicazioni

Ognuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, su quanto dalla stessa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo, o dalla stessa sviluppato al di fuori delle attività qui previste.

Le conoscenze teoriche, le procedure tecniche, i risultati operativi e tutti i dati scientifici che saranno conseguiti nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo saranno di proprietà della Parte che le ha sviluppate o congiunta previo accordo preliminare.

Ciascuna delle Parti potrà avvalersene nella propria attività scientifica e assistenziale, ma nel caso di uso a fini di pubblicazione scientifica, le Parti concorderanno le modalità delle eventuali pubblicazioni, nelle quali verrà comunque fatta menzione della collaborazione tra le stesse.

Nel caso in cui dalle attività comuni previste dal presente accordo scaturissero risultati brevettabili l'eventuale brevettazione sarà oggetto di separato accordo fra le parti: in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Qualora dalle attività oggetto del presente accordo derivi, per via diretta o indiretta, un beneficio economico, questo sarà equamente diviso tra le parti secondo modalità che saranno stabilite di volta in volta per iscritto.

Art. 7 Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza

Le Parti convengono che eventuali scambi di note e informazioni intercorsi nella fase di negoziazione ed esecuzione dell'Accordo sono strettamente confidenziali. Nessuna di queste potrà essere comunicata a soggetti terzi senza una previa autorizzazione scritta rilasciata dall'altra Parte.

Le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i *business model*, gli atti, i documenti, i disegni, i campioni di prodotto, i dati, le analisi, i rapporti, gli studi, le rappresentazioni grafiche, gli elaborati, le valutazioni, le relazioni relative alla tecnologia e ai processi produttivi, i modelli, le tavole e le strategie commerciali dovranno essere considerate come "*Informazioni riservate e non producibili*", pertanto non dovranno essere, in alcun modo e per nessun motivo, trasmesse, riferite o comunicate a persone fisiche e/o giuridiche private o pubbliche.

La natura riservata di tali informazioni confidenziali dovrà essere evidenziata dalla indicazione delle apposite diciture "*riservato*" o "*confidenziale*" o "*riservato e non producibile*" o altra simile legenda.

Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente dovranno essere qualificate come tali per iscritto prima che si concluda un colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni siano state veicolate dalla *Parte Divulgante* alla *Parte Ricevente*.

È fatto obbligo alla Parte Ricevente limitare il più possibile il raggio di diffusione delle Informazioni Riservate anche ai propri collaboratori. Questi ultimi dovranno rispettare gli obblighi di riservatezza e sarà onere della Parte Ricevente assicurarsi che sottoscrivano un apposito Accordo di non divulgazione.

Ciascuna Parte si impegna nei confronti dell'altra Parte ad avvisarla tempestivamente non appena venga a conoscenza di qualsiasi perdita, divulgazione o duplicazione effettiva, minacciata o potenziale delle Informazioni Riservate dell'altra Parte, o della violazione effettiva, prevista o potenziale della riservatezza o dell'appropriazione indebita di tali Informazioni Riservate.

Art. 8 Durata e rinnovo dell'Accordo

Il presente Accordo ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato unicamente con atto scritto.

Art. 9 Risoluzione e recesso

La grave e accertata inadempienza di una delle parti, anche di una sola delle condizioni del presente accordo, determina la risoluzione *ipso iure* dello stesso. Le spese conseguenti a tale risoluzione saranno a totale carico della parte inadempiente come anche l'eventuale risarcimento dei danni.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione di Posta Elettronica Certificata - PEC da inviarsi almeno 180 giorni prima.

Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti e le attività in essere in forza degli accordi operativi stipulati ai sensi dell'art. 3, che dovranno essere portati a compimento nel rispetto di quanto convenuto negli stessi.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Le parti con la sottoscrizione del presente atto attestano reciprocamente di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e successiva normativa di recepimento che sarà utilizzato dall'altra Parte esclusivamente per l'adempimento degli obblighi qui assunti e di legge.

Art. 11 Legge applicabile e foro competente

Il presente accordo è assoggettato alla legge italiana.

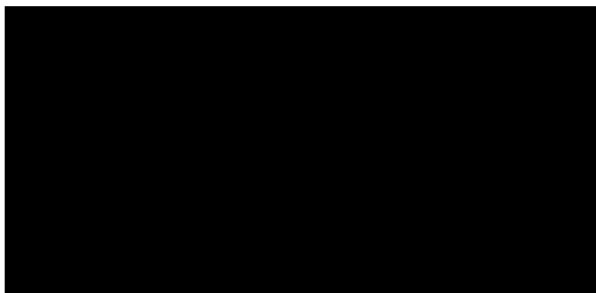
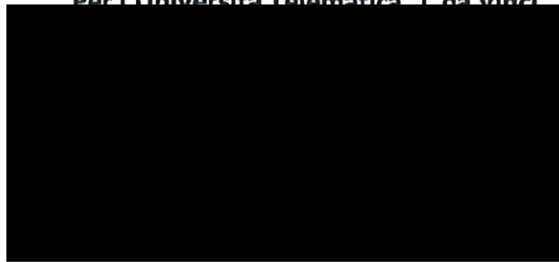
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione al presente Accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di Chieti.

Prot. n. 20 del 18/03/2024

Per Fondazione Università "Gabriele d'Annunzio"



Per l'Università Telematica "L. da Vinci"



Per Fondazione YDA

Il Legale Rappresentante

